



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

**OGGETTO: Comune di Torrazza Coste (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti e sui bilanci di previsione degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020. - Archiviazione dell'istruttoria con rilievi.**

Dall'esame delle relazioni sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020, redatte dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi alcuni profili critici che tuttavia si ritiene opportuno riesaminare in occasione del questionario sul rendiconto 2021 in un'ottica di "attualizzazione" della posizione dell'ente locale.

L'amministrazione comunale è nel frattempo invitata:

- 1) alla corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, avendo cura di conservare i residui e di reimputare gli impegni secondo i pertinenti principi contabili. Gran parte dei mandati per spese del titolo 2, infatti, nonché gli impegni legati alla *performance* organizzativa, trovano imputazione alla gestione dei residui, e non risulta costituito il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Anche alla luce della risposta alla nota istruttoria, l'ente locale è altresì richiamato all'osservanza dei tempi di pagamento dei debiti commerciali per le spese in conto capitale;
- 2) alla verifica della corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per i contributi e i trasferimenti ricevuti dallo Stato e da altre amministrazioni, valutando per ogni singola fattispecie la conservazione alla gestione residui, la reiscrizione ad altro esercizio o le modalità di imputazione;
- 3) alla corretta ed esaustiva quantificazione di un fondo crediti di dubbia esigibilità che tenga conto di tutti i titoli e di ogni tipologia di entrata, oltre alle gestioni di competenza e residui, avendo cura di giustificare puntualmente eventuali esclusioni. Anche in ottemperanza al principio generale di veridicità, inoltre, del



CORTE DEI CONTI

l'assunzione degli accertamenti *per cassa* dovrà avvenire nei soli casi previsti dai pertinenti principi contabili;

- 4) al puntuale e scrupoloso riaccertamento ordinario dei residui, rivolto a valutare l'esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o altre condizioni previste dai principi contabili per la conservazione degli accertamenti e degli impegni;
- 5) alla corretta e circoscritta costituzione e gestione della cassa vincolata secondo i principi contabili e le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 31/2015/INPR.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2021 in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI